



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO II-IV-VI-XII- XIV

Allegati: 1

CIRCOLARE N. 15

Roma,

A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i
Ministeri
LORO SEDI

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato

Alle Amministrazioni centrali dello Stato
LORO SEDI

Agli Organismi interni di valutazione
LORO SEDI

Al Dipartimento del Tesoro
- Direzione II
Ufficio VII
Ufficio VIII
LORO SEDI

Al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
- Ispettorato Generale per la Finanza delle
Pubbliche Amministrazioni
Ufficio XI
SEDE

e, p.c.

- Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
SEDE
- Alla Corte dei conti – Sezioni riunite
in sede di controllo
SEDE
- All' Agenzia del Demanio
SEDE
- All' Agenzia delle Entrate
SEDE

OGGETTO: Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2016

La legge 31 dicembre 2009, n. 196 all'art. 35 dispone che il Ministro

dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi.

I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati in due distinte parti: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.

Il conto del bilancio, articolato per missioni, programmi e capitoli, è corredato, in applicazione della legge n. 196 del 2009, dei seguenti documenti:

- apposita nota integrativa, che, per ciascuna amministrazione, espone i risultati finanziari, i principali fatti della gestione e il grado di realizzazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma e riporta la motivazione fornita dalle Amministrazioni sugli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali e quelle finali;
- le risultanze economiche per ciascun Ministero (il cosiddetto rendiconto economico);
- le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali (il cosiddetto ecorendiconto, allegato alla relazione al conto del bilancio).

Per assicurare la trasmissione del Rendiconto generale alla Corte dei conti per la prescritta parifica nel rispetto dei termini stabiliti dalle vigenti norme, gli Uffici in indirizzo dovranno attenersi alle istruzioni di seguito indicate ed alle scadenze individuate nell'allegata Nota tecnica, oltre a quanto previsto nel manuale di pianificazione delle operazioni di chiusura predisposto dall'I.G.I.C.S. con la circolare n. 31 del 27 dicembre 2016.

Si ricorda, inoltre, che è prevista dall'articolo 38-septies della legge 196 del 2009 l'adozione in via sperimentale di un bilancio di genere, a cui le amministrazioni saranno chiamate a contribuire con riferimento al conto del bilancio dell'esercizio 2016. A tal fine dovrà essere definita una metodologia generale tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In questa sede si anticipa alle amministrazioni che potranno essere richieste informazioni di natura contabile, amministrativa e statistica. Si precisa che questa attività sperimentale, pur essendo riferita al conto del bilancio dell'esercizio 2016, non comporta alcun adempimento ai fini del Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato da trasmettere alla Corte dei conti per la parificazione.

A Conto del bilancio

Il conto del bilancio del Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2016 deve riflettere la struttura previsionale per missioni e programmi utilizzata per la definizione del bilancio di previsione per l'anno 2016.

Il documento finale, come disposto dall'art. 36 della menzionata legge, presenta gli elementi di seguito specificati:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

- b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi o passivi degli esercizi anteriori;
- d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
- e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Relativamente ai residui di stanziamento, si richiama l'attenzione degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie Territoriali dello Stato sulle indicazioni fornite a riguardo con la **circolare n. 9 del 24 febbraio 2017**, avente per oggetto "Accertamento residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016".

a.1 Note ai capitoli

Per l'esercizio in chiusura è confermata l'esposizione automatica delle note di perenzione sui capitoli interessati; pertanto gli Uffici centrali dovranno verificare la corrispondenza di dette note con gli importi evidenziati nei tabulati prodotti dall'I.G.I.C.S.

Le note di eccedenza di cassa saranno generate in via automatica dal sistema.

Ciascun Ufficio centrale del bilancio dovrà effettuare soltanto le transazioni al Sistema Informativo per la registrazione dell'eccedenza sui capitoli/pg interessati, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito manuale di cui alla Circolare n. 31/2016. (Pianificazione delle operazioni di chiusura per l'esercizio finanziario 2016. Area spese).

A partire dall'esercizio in consuntivazione una novità di rilievo è rappresentata dagli effetti derivanti dalla facoltà, prevista dal terzo periodo del nuovo comma 2 dell'articolo 30 della legge 196/2009, riconosciuta all'Amministrazione, di poter disporre delle somme non impegnate a chiusura dell'esercizio non come residui di stanziamento ma come risorse che si propone di riscrivere, con il disegno di legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi a partire dall'esercizio finanziario 2018, in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti.

La medesima facoltà può essere esercitata anche per i residui di stanziamento relativi a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente, provenienti da esercizi precedenti a quello di consuntivazione, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, della legge n. 196/2009.

Tale nuova disciplina, la cui modalità di attuazione è stata dettagliata nella citata circolare n. 9/2017, comporta che le risorse menzionate pur costituendo economie per l'esercizio in consuntivazione, non compensano le eventuali maggiori spese che dovessero essere registrate sul capito/piano di gestione. La medesima economia verrà evidenziata nelle note ai capitoli/piani

di gestione – per i capitoli articolati – alla voce “somme da iscrivere in esercizi successivi (art. 30 comma 2 l. 196/2006)” sia con riferimento alla competenza che ai residui nel caso in cui l’amministrazione opti per l’esercizio della facoltà riconosciuta dalla normativa.

Rimane confermata la procedura per cui la sanatoria delle eccedenze, attuata con la legge di approvazione del rendiconto, deve attuarsi con riferimento ai dati contabili riferiti all’unità di voto, nel cui calcolo le economie di cui all’esercizio della nuova facoltà non potranno essere portate in compensazione così come, invece, avviene per le economie definite secondo i consueti principi contabili.

Si conferma, poi, che le Amministrazioni dovranno dare evidenza nelle premesse dei DAR dell’esistenza delle eccedenze risultanti sui singoli capitoli/pg, specificando l’ammontare della eventuale compensazione con le economie accertate sui capitoli della medesima unità di voto.

Entro la data del 24 aprile gli Uffici centrali del bilancio dovranno inviare le comunicazioni con lettera ufficiale all’IGB -Ufficio II- specificatamente per ciascun capitolo/pg interessato, delle eccedenze di spesa in conto competenza, in conto residui e in conto cassa che dovessero essere accertate esplicitando le motivazioni che hanno dato origine alle eccedenze medesime.

Le citate comunicazioni dovranno essere anticipate, entro la data del 14 aprile, al seguente indirizzo di posta elettronica: rgs.operazioni.chiusura@tesoro.it; l’Ufficio II, nel prendere atto delle eccedenze di spesa, contestualmente autorizzerà gli Uffici centrali del bilancio ad operare via terminale per la loro acquisizione nelle scritture del Sistema Informativo.

Sempre entro la data del 24 aprile 2017 gli Uffici centrali del bilancio dovranno dare comunicazione con lettera ufficiale all’IGB - ufficio II- dei capitoli/piani gestionali per i quali è stata esercitata la facoltà dall’Amministrazione di cui all’art. 30, comma 2, della legge n. 196/2009.

a.2 Nuovo allegato al rendiconto

Dell’esercizio della facoltà di cui al comma 2 dell’art. 30 della legge 196/2009 viene data evidenza, oltre che in un apposito allegato al DAR - il cui schema è rappresentato dall’allegato n. 4 alla circolare n. 9/2017 (Accertamento residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2016) - e nelle note ai capitoli/piani gestione, anche in un apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato.

L’allegato, articolato per missione/programma, riporterà i capitoli per i quali l’amministrazione ha esercitato la facoltà prevista dalla menzionata normativa con evidenziazione delle leggi autorizzative e degli esercizi di provenienza dei residui.

Il medesimo allegato costituirà parte integrante del conto del bilancio di ciascuna Amministrazione da sottoporre, insieme agli altri documenti, alla firma del Ministro competente.

a.3 Allegati spese di personale

L'articolo 60 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone al comma 1 che, mediante allegati ai bilanci, il Ministero dell'Economia e delle finanze definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali.

Gli allegati indicheranno tutti gli emolumenti corrisposti al personale nell'esercizio finanziario 2016, con la sola esclusione di quelli riguardanti i Ministri ed i Sottosegretari di Stato.

Rimane confermata la procedura per cui le informazioni in parola vengono reperite direttamente presso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed utilizzate per la predisposizione di appositi allegati per ciascuna amministrazione, articolati per missione e programma e nel rispetto della struttura del cedolino unico. Gli allegati così predisposti verranno trasmessi, **entro la data del 5 aprile 2017**, dall'Ufficio II dell'Ispettorato generale del bilancio agli Uffici centrali del bilancio mediante l'indirizzo di posta elettronica rgs.operazioni.chiusura@tesoro.it.

Gli Uffici centrali del bilancio, effettuano i necessari riscontri, sui dati finanziari (i dati relativi agli anni persona saranno acquisiti successivamente dal sistema di contabilità economica – rilevazione integrata anni persona, nel quale i referenti degli Uffici centrali del bilancio procedono alla verifica dei dati quantitativi del personale) e comunicheranno **entro la data del 14 aprile 2017, eventuali rettifiche e correzioni** al medesimo indirizzo rgs.operazioni.chiusura@tesoro.it.

a.4 Fondo opere – fondo progetti

Il Rendiconto generale dello Stato espone anche i dati di consuntivo relativi ai cosiddetti “Fondo Opere” e “Fondo Progetti” ai sensi del comma 3, dell'articolo 10 del D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, emanato in attuazione dell'art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

In particolare il comma 8 dell'articolo 30 della legge n. 196 del 2009 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, da emanare secondo prefissati principi e criteri direttivi definiti al comma 9 dello stesso articolo 30, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. In attuazione di tale norma sono stati adottati i seguenti decreti legislativi:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 228, in attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 9, dell'articolo 30, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, in attuazione delle lettere e), f) e g) del comma 9, dell'articolo 30, della medesima legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

Il decreto legislativo n. 229 del 2011 definisce le informazioni che le Amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, devono detenere e comunicare ai fini del monitoraggio e stabilisce le regole e le modalità di trasmissione dei dati.

Il comma 3 dell'articolo 10 di tale decreto legislativo dispone che: “In apposito allegato al disegno di legge di bilancio e al Rendiconto generale dello Stato è indicato l'ammontare delle risorse afferenti rispettivamente al «Fondo progetti» e al «Fondo opere», distintamente per ciascun Ministero.”

Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate verranno prodotti, mediante informazioni reperite presso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, appositi allegati per ciascuno Stato di previsione (cfr. Allegato n. 3 della nota Tecnica). Tali allegati, confrontabili con gli analoghi documenti annessi al disegno di legge di bilancio 2015-2017 in attuazione delle medesime disposizioni, espongono i dati di consuntivo relativi alle autorizzazioni di spesa afferenti il Fondo opere e il Fondo progetti.

Gli allegati così predisposti verranno trasmessi, **entro la data del 27 marzo 2017**, dall'Ufficio II dell'Ispettorato generale del bilancio agli Uffici centrali del bilancio mediante l'indirizzo di posta elettronica rgs.operazioni.chiusura@tesoro.it.

Gli Uffici centrali del bilancio, una volta effettuati i necessari riscontri, restituiranno, **entro la data del 31 marzo 2017**, i suddetti allegati al medesimo indirizzo rgs.operazioni.chiusura@tesoro.it, comunicando l'esito positivo dei propri riscontri o indicando le eventuali rettifiche da apportare.

B Conto generale del patrimonio

Il conto generale del patrimonio comprende:

- a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
- b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Il conto del Patrimonio viene redatto secondo le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla “Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione”.

Come indicato dalla circolare di questo Dipartimento n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC 95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio dell'Unione Europea del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità).

C Note Integrative

Le disposizioni del richiamato art. 35 comma 2 della novellata legge 196 del 31 dicembre 2009, prevedono che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata, per ciascuna amministrazione, una “Nota Integrativa articolata per missioni e programmi, con riferimento alle azioni sottostanti che illustri i risultati finanziari conseguiti con la gestione in coerenza agli obiettivi fissati con le previsioni di bilancio, le risorse finanziarie impiegate, anche con l’indicazione dei residui accertati e gli indicatori che ne misurino il grado di raggiungimento”.

Al riguardo, si evidenzia che, le modifiche relative al contenuto e all’articolazione delle Note Integrative con riferimento alle azioni sottostanti, saranno introdotte a decorrere dall’esercizio finanziario 2018. Pertanto, nelle more dell’introduzione delle azioni, le Note Integrative allegate al Rendiconto, che rappresentano la naturale conclusione dell’attività di Programmazione, per la presente fase di consuntivo 2016, continueranno ad essere elaborate per Missioni e Programmi.

Come per l’anno precedente, quindi, il documento, è organizzato in due sezioni, la prima delle quali contiene il rapporto sui risultati che espone l’analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella Nota Integrativa di previsione (art. 21 L. 196/09), mentre la sezione seconda, con riferimento ai programmi, illustra i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato.

L’art. 35 prevede che allo stato di previsione dell’Entrata sia allegata una nota integrativa che esponga le risultanze gestionali. Tali risultanze, relativamente alle voci più significative del bilancio dell’Entrata, vengono presentate sia per la competenza che per la cassa confrontandole con le corrispondenti previsioni.

La compilazione delle Note integrative al consuntivo rappresenta la naturale conclusione del ciclo di programmazione e costituisce lo strumento per rafforzare la trasparenza e la capacità delle amministrazioni di rendere conto della propria gestione.

Ai sensi dell’art. 41, comma 1 del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni, dalla Legge del 23 giugno 2014 n. 89, tutte le Amministrazioni pubbliche, sono tenute ad attestare l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini e ad elaborare e pubblicare l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. In particolare, il DPCM del 22 settembre 2014 all’articolo 9 definisce l’indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture. Il calcolo dell’anzidetto rapporto, che deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nell’anno, si fonda sui seguenti elementi:

- a numeratore: la somma dell’importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;

- a denominatore: la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

Le circolari RGS n.3/2015 e n.22/2015 forniscono indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore.

L'art. 9 comma 8, del citato DPCM del 22 settembre 2014, dispone che per le Amministrazioni centrali dello Stato le Note Integrative allegate al Rendiconto generale dello Stato, costituiscono il documento che contiene il prospetto di riferimento per la pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) del decreto legge n. 66/2014. Al riguardo l'apposita scheda denominata "Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali", riportata nell'Allegato 6 della Nota Tecnica della presente circolare, andrà compilata per essere inserita nella pubblicazione delle Note integrative 2016.

Le Amministrazioni, per il programma 32.2 "Indirizzo politico", relativamente agli indicatori: a) al grado di attuazione dei provvedimenti degli interventi legislativi di iniziativa governativa e b) al tempo medio di adozione dei provvedimenti, ai fini della consuntivazione, si dovranno avvalere dei valori messi a disposizione dall'Ufficio Programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul sito istituzionale al seguente indirizzo <http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/protocollo-dintesa-tra-ufficio-per-il-programma-di-governo-e-ragioneria-generale-dello-stato/>.

Per la redazione delle Note integrative di ciascuna Amministrazione gli utenti si avvarranno del sistema di compilazione *on line*.

Si richiede alle Amministrazioni di prestare la massima attenzione nell'elaborazione e nel rispetto dei tempi di elaborazione delle Note integrative di consuntivo nella considerazione che il documento viene trasmesso alla Corte dei conti e al Parlamento in allegato al Rendiconto generale dello Stato al fine di illustrare i risultati conseguiti con la gestione.

Per una esposizione più dettagliata dei contenuti e del processo di elaborazione delle Note si rimanda alle Linee guida per la compilazione (Allegato n. 6 della Nota Tecnica).

D Rendiconto economico, rilevazione integrata degli anni persona e riconciliazione

Come richiamato nelle premesse della presente circolare, la legge di riforma contabile n. 196 del 31 dicembre 2009 prevede l'istituzionalizzazione del documento di Rendiconto economico (costi) quale allegato al Rendiconto generale dello Stato (art. 36, comma 5), per consentire all'organo legislativo la conoscenza e il contestuale approfondimento delle informazioni economiche a completamento del quadro informativo generale relativo al bilancio.

Per la rilevazione dei costi le Amministrazioni si avvalgono del sistema di contabilità economica analitica che consente l'imputazione dei dati economici secondo le tre ottiche: destinazione, responsabilità e natura di costo. Tale sistema si basa sui principi contabili riportati nel [Manuale dei principi e delle regole](#)

contabili del marzo 2008.

Con riferimento alla destinazione, i centri di costo delle Amministrazioni rilevano le informazioni economiche secondo la classificazione per missioni e programmi esistenti a legge di bilancio 2016, consentendo il monitoraggio delle relative attività.

Relativamente alla responsabilità, le strutture organizzative interessate alla rendicontazione dei costi per l'esercizio 2016 sono esclusivamente quelle presenti sul sistema informativo per la fase di revisione del budget 2016. In particolare, saranno rilevati i costi di 118 Centri di Responsabilità amministrativa e di 992 Centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato. Eventuali richieste di variazioni relative alle denominazioni dei centri di costo andranno tempestivamente trasmesse e concordate con l'Ufficio IV dell'Ispettorato generale del bilancio.

Riguardo alla natura dei costi, l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le Amministrazioni centrali dello Stato ed il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è costituita dal Piano unico dei conti esposto nella Tabella B allegata al Titolo III del d.lgs. 7 agosto 1997 n. 279, la cui ultima versione aggiornata è stata pubblicata con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze n. 66233 dell'8 giugno 2007¹.

Al fine di garantire la trasparenza e migliorare la coerenza delle informazioni, sono state avviate da tempo iniziative ed interventi evolutivi diretti a favorire l'integrazione fra contabilità finanziaria ed economica tra le quali la procedura di rilevazione integrata degli anni persona sui dati di consuntivo.

Inoltre, si segnala che, in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede dall'anno 2013, l'adozione del sistema integrato di contabilità finanziaria, economica e patrimoniale – SICOGE per tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, nel sistema di contabilità economica analitica saranno resi disponibili i dati dei costi registrati nell'esercizio 2016 dalle amministrazioni attraverso SICOGE. Gli utenti del sistema di contabilità economica analitica potranno modificare e/o integrare i suddetti dati prima della loro validazione.

Le istruzioni operative e il calendario degli adempimenti sono illustrati nell'Allegato n. 7 della Nota Tecnica della presente circolare.

¹ Nell'ambito del processo di armonizzazione contabile e di completamento della riforma del Bilancio dello Stato, il nuovo articolo 38-ter della legge n. 196/2009, recentemente introdotto con il D.Lgs. n. 90/2016, ha stabilito l'adozione, anche per le amministrazioni centrali dello Stato, di un piano dei conti integrato finanziario-economico-patrimoniale, previa adozione di apposito regolamento e con sperimentazione biennale. Le attuali voci del piano dei conti della contabilità analitica dei costi saranno, quindi, ridefinite in coerenza con il piano conti integrato e adeguate alla nuova classificazione, una volta che questa sarà stata adottata.

E Risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali

Le disposizioni di cui all'art. 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009 prevedono che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata una "illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali".

A tal fine, ciascuna amministrazione fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie informazioni secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite nella Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 39816 del 2011 (pubblicata sul sito web della Ragioneria generale dello Stato al link di seguito specificato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit-i/Rendiconto/Ecorendiconto/LineeGuida/>) e richiamate sinteticamente nella Nota tecnica di questa circolare (cfr. Allegato n.8 della Nota Tecnica).

In particolare ogni amministrazione riceverà, per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio, un unico file Excel per l'intera amministrazione contenente una tabella precompilata, laddove possibile, sulla base dei dati forniti per il precedente esercizio 2015. La tabella riporta i dati anagrafici di bilancio di ciascuna amministrazione, con l'individuazione e la classificazione dei capitoli e dei piani gestionali (PG) che riguardano in tutto o in parte spese per la protezione dell'ambiente e/o per l'uso e la gestione delle risorse naturali secondo le modalità stabilite con la citata determina n. 39816 del 2011.

Le amministrazioni, entro i termini e secondo i metodi stabiliti dalla presente circolare (cfr. Allegato n.8 della Nota Tecnica), dovranno:

- verificare la parte precompilata confermando o modificando gli "esiti" con i quali i piani gestionali (PG) sono identificati come non contenenti o contenenti (del tutto o in parte) spese ambientali, nonché le classificazioni attribuite ai PG contenenti spese ambientali. Le amministrazioni dovranno, altresì, verificare o modificare o integrare le informazioni relative alle ripartizioni percentuali tra le differenti classi e voci delle classificazioni di riferimento;
- compilare l'eventuale parte non precompilata.

Per la verifica e compilazione dei file si rimanda alle linee guida richiamate sinteticamente nella presente circolare (cfr. Allegato n.8) e illustrate più nel dettaglio nella sopra menzionata Determina del Ragioniere generale dello Stato.

Una volta verificato e compilato il file, ciascuna amministrazione trasmette i propri dati esclusivamente nella forma di un unico file Excel per tutta l'amministrazione, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio, attraverso l'apposito indirizzo di posta elettronica rgs.ecorendiconto@tesoro.it

Le informazioni fornite dalle amministrazioni sulle spese ambientali, saranno elaborate e rappresentate in forma aggregata, e saranno illustrate in un'apposita sezione della Relazione illustrativa del Conto del bilancio 2016.

I tempi per la ricezione del file precompilato per gli adempimenti da parte degli uffici centrali di bilancio e l'invio dei dati verificati da parte degli stessi sono illustrati nella presente circolare nell'Allegato n. 8 della Nota Tecnica.

F Preconsuntivo

L'Ufficio II dell'Ispettorato generale del bilancio, al fine di aderire ad una specifica richiesta della Corte dei conti, produrrà, **entro il 5 aprile** un "preconsuntivo finanziario", elaborato sulla base delle operazioni contabili eseguite **entro la data del 4 aprile** dalle Amministrazioni.

Tale documento espone dati provvisori e comprende sia il consuntivo dello stato di previsione dell'entrata che quello dei singoli stati di previsione della spesa articolati per missioni e programmi, nonché per capitoli e piani gestionali.

Relativamente allo stato di previsione dell'entrata, le previsioni si riferiscono alle previsioni iniziali di bilancio, alle variazioni disposte nel corso dell'esercizio e alle previsioni definitive, in quanto i dati gestionali saranno presumibilmente disponibili **a decorrere dal 26 aprile c.a.**

Il preconsuntivo sarà trasmesso via email alla Corte dei conti alla casella di posta elettronica istituzionale sezioniriunite.controllo@corteconti.it

G Bilancio di genere

L'articolo 38-septies della legge n.196 del 2009, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 per il completamento della riforma del bilancio e successive modificazioni, dispone la sperimentazione di un bilancio di genere per il bilancio dello Stato ai fini della rendicontazione. Tale sperimentazione è volta a dare evidenza del diverso impatto delle politiche di bilancio su uomini e donne, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito partendo dall'assunto che il bilancio pubblico è rilevante per la realizzazione dell'uguaglianza di genere.

Sulla base di esperienze simili in altri paesi e a livello locale in Italia, la sperimentazione riguarderà, da un lato, la riclassificazione contabile delle spese e delle entrate del Bilancio dello Stato in: a) neutrali, rispetto al genere; b) sensibili, ossia che hanno un diverso impatto su uomini e donne; c) dirette a ridurre disuguaglianze di genere; dall'altro, l'individuazione di indicatori statistici per monitorare le disuguaglianze di genere e la loro associazione alle strutture del bilancio contabile.

Oltre a indicatori rilevanti per le politiche di bilancio dirette a ridurre del disuguaglianze di genere, verranno analizzati indicatori di performance organizzativa delle amministrazioni anche in collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 e indicatori relativi alle caratteristiche del personale delle amministrazioni centrali dello Stato desumibili dal Conto annuale della Ragioniera generale dello Stato. A tal fine si sottolinea l'importanza di rispettare la scadenza per la trasmissione dei dati che verrà indicata nella prossima circolare per la rilevazione del Conto annuale per il 2016.

Modalità e schemi per la trasmissione dei dati, nonché le relative scadenze, verranno ulteriormente precisati in seguito, anche in base alla metodologia generale per la sperimentazione che dovrà essere definita

tramite apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Come anticipato nell'Introduzione della presente circolare, non sono previsti adempimenti finalizzati alla predisposizione del Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato da trasmettere alla Corte dei conti per la parificazione.

* * *

Alla presente circolare viene allegata la nota tecnica che specifica le scadenze degli adempimenti e le istruzioni operative riguardanti il conto del bilancio, il conto del patrimonio, le note integrative e la rilevazione integrata degli anni persona a consuntivo, il rendiconto economico e l'ecorendiconto.

Si invita all'assoluto rispetto dei termini di cui all'annessa nota tecnica, al fine di non compromettere la presentazione del Rendiconto generale dello Stato alla Corte dei conti nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il Ragioniere Generale dello Stato